



TRIBUNALE DI MATERA

Ufficio esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
a scioglimento della riserva assunta in ordine al ricorso in opposizione all'esecuzione depositata in data 1.2.2021;
considerato, al di là della inammissibilità *ex art. 669 – septies*, co. 1 c.p.c. della maggior parte delle argomentazioni ivi sviluppate, siccome già poste a fondamento del precedente ricorso del 20.5.2019 definito con ordinanza reiettiva del 20.1.2020, che parte ricorrente ha eccepito, sulla scorta di una propria relazione di consulenza tecnica, l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria, rispetto ad entrambi i contratti di mutuo azionati dalla creditrice pignorante, all'epoca della "*risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine*";
ritenuto di dover quindi approfondire, mediante istruttoria tecnica, tale questione, in funzione della delibazione dei profili di merito dell'opposizione connotati in termini di novità;

P.Q.M.

nomina consulente tecnico d'ufficio, per l'espletamento della verifica contabile circa l'effettiva morosità della società mutuataria, all'epoca della decadenza dal beneficio del termine, il dottor _____, commercialista in _____ con studio _____ ;

fissa la comparizione delle parti e del C.T.U. (il quale provvederà a sottoscrivere telematicamente il verbale di conferimento dell'incarico, che sarà redatto ed inoltrato all'esito della udienza, una volta esaminate le deduzioni ed allegazioni delle parti) per l'udienza del 15.3.2022, da tenersi con analoga modalità di trattazione scritta e termine sino ai 5 giorni antecedenti per il deposito di note scritte.

Si comunichi alle parti ed al C.t.u.

Matera, 3.2.2022

IL G.E.

VALERIA LA BATTAGLIA





TRIBUNALE DI MATERA

N. R.E.I.

2066

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 29 marzo 2022 tenuta in Matera dinanzi alla dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA assistita dal sottoscritto Assistente Giudiziario, è comparso l'av. per

Il creditore procedente, l'av. Tovo
Maresca per il debito esecutivo, il dat.

l'av. real

in sostituzione dell'av. per il
creditore intervenuto di Linea P.P. Snc.
Il dat. rappresente di

essa conseguente tenuto di parte dello
Banco in atto procedente
esecutive

procedente e rinuncia finanzia al giudice
le sottoscrive il G. delle proprie mani
o OTU

Al GE

scritto le parti e ritenuto di dare
sostituisce il dat. in caso

dimostrare di quanto sopra esecutato

revoce le nomine e lo estinse con
il stat. il quale si
devesse deferibile ad occasione l'incarico
e esecutore in ordine.

Segue verbale di conferimento incarico di
nuovo. etc.

PROVINCIALE
TRIBUNALE
di
Verona
TRIBUNALE
di
Verona

IL GIUDICE
dott.ssa Valeria La Battaglia

1
16
1



TRIBUNALE di MATERA

VERBALE DI GIURAMENTO CON QUESITI

N. 105/2016 R.G.I.

Oggi 29 marzo 2022

dayanti al Giudice dott. sse

Valerio Lo Bontate

con l'assistenza del cancelliere

Grasse Bulore

compare per l'avvocato

nonché per la convenuta

opponenti

Dario Carobone L'Avv.

E' presente il consulente tecnico

dott. nominato dal magistrato con ordinanza del 29/3/2022

il quale viene introdōtto e, ammonito dal giudice dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, presta il giuramento di rito: "Giuro di bene e fedelmente, adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità". L.C.S.

Si dichiara pronto a ricevere l'incarico di rispondere ai quesiti formulati nell'ordinanza ammissiva.

Il Giudice sentite le parti formula i seguenti quesiti:

Preliminarmente le parti si sono opposte ai quesiti di cui alle note di motivazione sentite per le precedenti note obbligate al senso usato ma quelle dell'emananda esclusiva ma quelle di compare al CTU - P'Avv. eccetto l'ammontare degli stoni fuori le quantitates del TEG e caratterizzate da presupposti ipotetici e astratti e non fondati su dati effettivi. L'Avv. Carobone rappresenta che l'usanza è un reato al piccolo e che pertanto la soluzione relativa al TEG deve essere esente ex parte e pertanto riferite alle date di stipulazione del contratto.

Il consulente accetta l'incarico, ed informa che inizierà le operazioni peritali il giorno [blank] presso il suo studio indicato in atti; si riserva di comunicare con r/r indirizzata ai procuratori delle parti la data di inizio delle operazioni peritali. Il Giudice dispone che al consulente venga versato un acconto di euro 300,00, provvisoriamente a carico del [blank] abilita

le parti alla nomina del Consulente tecnico di parte fino alle date di inizio delle per
zei finali Parti opposte insieme al avv. Diego Rosato
Il Giudice autorizza i procuratori al ritiro dei fascicoli di parte per la consegna al C.T.U.

Autorizza altresì il C.T.U.

- all'accesso in eventuali uffici dove è conservata la documentazione da visionare ed ad estrarne copia;
- all'uso del mezzo proprio;
- ad avvalersi di altri coadiutori.

Dispone inoltre che il ctu comunicherà bozza di relazione alle parti entro il 60° giorno dalle
date di inizio delle opposizioni
che le stesse potranno muovere osservazioni entro il chiarissimo primo della
date di versare della bozza del ctu
e che egli presenterà la relazione definitiva entro, in sequenza, les 15 gg successivi

Rinvia all'udienza del 13/09/2022 per la prosecuzione. Volere di 2 Time
o nell'essere serie con Tenere suo e 3 ff
prima per il deposito di una serie
Autore oltre il cui ad esplicito di ff l'ucto
delle opposizioni finali in videoconferenza.

Per ritiro fascicoli di parte 72 Genova formale i questi in
oggetto al processo verbale


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Opinto

IL GIUDICE
dott.ssa Valeria La Battaglia


n. 105/2016

segue verbale di udienza del 29.3.22

- 1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché se del caso, successivamente) *all'epoca delle risoluzioni; 4%*
- 2) determini il **TEG contrattuale** mediante le modalità di computo stabilite dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate nel luglio 2016, e in ogni caso:
 - 2.1) includa nel TEG contrattuale: a) eventuali compensi di mediazione percepiti dal soggetti intermediari; b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo); c) le spese collegate all'erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche);
 - 2.2) escluda dal TEG contrattuale: a) le spese per imposte e tasse; b) la commissione di estinzione anticipata;
- 3) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del **TSU** (tasso soglia usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per:
 - 3.1) gli **interessi corrispettivi**, applicando:
 - a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011 [1] la formula "TEGM aumentato della metà";
 - b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
 - 3.2) gli **interessi moratori**, applicando:
 - a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori (se riportata, anche a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali: cfr. D.M. 25/3/2003 e successivi): il tutto aumentato della metà"; ovvero, nel caso in cui il decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente all'epoca di conclusione del contratto difetti dell'indicazione della maggiorazione

- media degli interessi moratori, la formula di cui al precedente punto 3.1.a) ("TEGM aumentato della metà");
- b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
- 4) accerti se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quello semplice art. 821, comma 3, c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
- 5) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, **determini il saldo dei rapporti dare/avere** tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:
- 5.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;
- 5.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;
- 5.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori;
- 5.4) in caso di ammortamento con applicazione del regime composto non previsto in contratto, conteggiando il regime semplice;
- 6) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 5.2), 5.3) e 5.4.);"
- 

Avv. Dario Nardone
Via Alento n. 127
65129 – PESCARA
pec: avvdarionardone@cnfpec.it

TRIBUNALE DI MATERA

(R.g. n. /2016 R.G.E.I; Dott.ssa La Battaglia)

Istanza per integrazione ordinanza istruttoria

Per: _____, nato ad _____ (MT) il _____ e
residente in _____, in proprio nonché in qualità di socio
illimitatamente responsabile della società
_____, corrente in _____, rappresentati e difesi dall'Avv.
Dario Nardone del foro di Pescara (c.f.: NRDDRA69S03H501O) ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. 127, in virtù di procura alle liti rilasciata ex
art. 83 c.p.c. con separato atto, il quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell'art.125 c.p.c. ed
ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, dichiara l'indirizzo
di posta elettronica certificata è avvdarionardone@cnfpec.it e che il numero di fax è
0854308483

ESECUTATI OPPONENTI

BANCA _____ (p.i.: _____),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____, pec:

PROCEDENTE OPPOSTA

.....

On.le G.E.

questa difesa, scusandosi di dover ritornare su quanto già esposto all'udienza del 29 marzo 2022,
rileva, per zelo professionale, quanto segue.

- Con ordinanza del 3 febbraio 2022, la S.V. Ill.ma, ritenuto *“che parte ricorrente ha
eccepito, sulla scorta di una propria relazione di consulenza tecnica, l'insussistenza
dell'obbligazione restitutoria, rispetto ad entrambi i contratti di mutuo azionati dalla
creditrice pignorante, all'epoca della “risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio
del termine”*, PQM nominava *“consulente tecnico d'ufficio, per l'espletamento della verifica*



contabile circa l'effettiva morosità della società mutuataria, all'epoca della decadenza dal beneficio del termine";

- che all'udienza del 29 marzo 2022 lo scrivente, dopo la lettura ad opera della S.V. Ill.ma dei quesiti consegnati al CTU, faceva sommessamente notare che tali quesiti prevedevano il ricalcolo del dare avere solo alla data del precetto, e non a quella della previa risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine dei *mutui de quibus*, ricalcolo necessario per verificare la sussistenza dei presupposti di risolvibilità dei rapporti medesimi rivendicati dalla opposta;
- che la S.V. Ill.ma, accogliendo l'osservazione dello scrivente, dava disposizione al Cancelliere affinché integrasse, nei quesiti peritali, tale momento di verifica del ricalcolo del dare avere tra le parti litiganti;
- che invero, dalla lettura dell'ordinanza che lo scrivente ha potuto effettuare *de visu* solo in data odierna, si evince che l'integrazione disposta abbia riguardato solo il seguente quesito n. 1:

1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché, se del caso, successivamente), *all'epoca della risoluzione;* *Yr*

- che tale integrazione si è resa senz'altro opportuna per avere contezza delle somme effettivamente versate da parte opponente, per ciascun mutuo, alla data della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine; tuttavia, e perciò è la presente istanza, è altrettanto necessario che al CTU sia chiesto di esaminare, altresì, la (eventuale) minor somma che l'opponente avrebbe dovuto pagare sulla scorta delle eccezioni sollevate, se prodromicamente confermate dal nominato CTU: difatti, è solo dalla differenza tra le somme effettivamente versate e le minori somme che si sarebbero dovute versare, che il CTU può rispondere al quesito se vi fosse o meno morosità al momento della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine dei mutui *de quibus*, come chiesto *ab ovo* da questa difesa e avallato dalla S.V. Ill.ma con la sopra trascritta ordinanza del 3 febbraio 2022;
- che, invece, il Cancelliere **non** ha integrato i quesiti del ricalcolo del dare avere **alle date della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine**, come si evince dai quesiti nn. 5) e 6), trascritti anch'essi per comodità di lettura:



5) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:

6) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 5.2), 5.3) e 5.4.);”

- che, *rebus sic stantibus*, stante l'attuale tenore dei predetti quesiti, il CTU non è autorizzato ad effettuare il calcolo del dare avere anche alla data della risoluzione contrattuale e decadenza dei mutui *de quibus*, non consentendo così di verificare la presenza o l'assenza a quel momento della morosità.

Tanto premesso, lo scrivente avvocato, confidando nel prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di valutare l'opportunità di integrare i quesiti nn. 5) e 6) sopra trascritti aggiungendo, dopo la locuzione “*al momento della notifica del precetto*” per il quesito n. 5), e “*alla data di notifica del precetto*” per il quesito n. 6), la locuzione “*nonché alla data di risoluzione contrattuale e decadenza del beneficio del termine dei mutui per cui è causa*” o le diverse espressioni di egual contenuto semantico ritenute di giustizia.

Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la S.V. vorrà dare alla presente istanza.

Con la massima osservanza.

Pescara, li 30 marzo 2022

Avv. Dario Nardone



R.G. E. /16

TRIBUNALE DI MATERA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL G.E.

vista l'istanza di integrazione/correzione dell'ordinanza di formulazione dei quesiti al Consulente tecnico d'ufficio e ritenutala meritevole di accoglimento, perché coerente con le premesse di cui al punto 1) del medesimo provvedimento;

P.Q.M.

Dispone che il C.t.u., dott. , nell'espletamento dell'incarico conferitogli, provveda ad effettuare le operazioni peritali tenendo conto dell'integrazione indicata da parte opponente nell'istanza del 31.3.2022 (parametrando, quindi, i propri accertamenti all'epoca della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine).

Si comunichi alle parti ed al Consulente tecnico d'ufficio.

Matera, 15.4.2022

Il G.E.

Valeria LA BATTAGLIA

